



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMILIANO SILVETTI

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente si duole di essere stato illegittimamente segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

In particolare, espone che:

- non esiste alcun suo debito verso la banca, in quanto l'istituto, nei rapporti con il cliente (n. 2 mutui fondiari), ha applicato condizioni illegittime sotto il profilo dell'usura e della capitalizzazione degli interessi;
- la segnalazione non è stata preceduta da alcun preavviso, in contrasto con le previsioni della Circolare n. 139/1991. La banca infatti si è limitata a comunicare la segnalazione lo stesso giorno in cui ha effettuato il passaggio a sofferenza;
- infine, la banca non ha condotto alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, in violazione dei criteri stabiliti dalla citata Circolare per la segnalazione a sofferenza, che richiedono il riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all'insolvenza. Nel caso di specie, il ricorrente percepisce una pensione di € 8.000,00, non ha procedure espropriative in corso e possiede un immobile, concesso in garanzia all'intermediario, il cui valore supera abbondantemente il presunto credito vantato;



Con il ricorso depositato in data 28 ottobre 2015, il ricorrente chiede dunque all'Arbitro Bancario Finanziario di voler disporre la cancellazione della segnalazione negativa, nonché di condannare la banca al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in € 10.000,00.

Nel costituirsi in giudizio, la banca resistente espone che:

- il ricorrente si limita a lamentare, senza peraltro provarla né chiedendone l'accertamento al Collegio, l'usura e l'anatocismo dei contratti di mutuo da lui stipulati. In ogni caso, dottrina e giurisprudenza escludono pacificamente che l'ammortamento alla francese determini fenomeni anatocistici. Quanto ai tassi, il ricorrente ha confrontato i tassi applicati con quelli medi e non già con il tasso soglia. In merito alle penali di estinzione anticipata, infine, le stesse non vanno considerati ai fini del calcolo del TAEG, essendo questo calcolato al momento della conclusione del contratto;
- ciò premesso, in via preliminare eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva posto che uno dei mutui è stato oggetto di cessione nell'ambito di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis L. n. 130/1999;
- nel merito, dà atto che il ricorrente stipulava con l'intermediario n. 2 mutui (uno per £. 300.000.000 e uno per € 155.000,00), con rate semestrali;
- a seguito di ritardi nei pagamenti, la banca gli inviava comunicazioni di avviso di imminente segnalazione presso i SIC (in data 15 settembre 2010, 15 ottobre 2010, 15 febbraio 2011 e 14 agosto 2013);
- stante il proseguire delle irregolarità, nel 2014 la banca inviava comunicazione di avviso scadenza rate e segnalazione arretrato;
- nel 2015, trascorsi cinque anni dagli ultimi pagamenti, in sostanziale coincidenza con la formale intimazione di pagamento inviata per oltre € 390.000,00, pervenivano alla banca richieste del ricorrente di sospensione delle rate dei mutui;
- in data 6 luglio 2015, la banca inviava segnalazione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- in data 26 agosto 2015, veniva inviata un'ulteriore comunicazione al ricorrente con la quale quest'ultimo era invitato a regolarizzare l'arretrato;
- a ciò seguiva la proposta del ricorrente di accettare una procura a vendere la sua proprietà, in via non esclusiva, a condizioni pari a quelle praticate da altre agenzie a cui era già stato conferito mandato a vendere; tale proposta non era accolta dalla banca, che comunque manifestava la disponibilità a valutare una soluzione che prevedesse un versamento iniziale e la sottoscrizione di un piano di rientro. Tuttavia, nessun ulteriore seguito perveniva da parte del ricorrente;
- il ricorrente, in sostanza, era da tempo informato dei propri ritardi nei pagamenti e ne aveva consapevolezza. Sussistevano, inoltre, i requisiti sostanziali per la segnalazione a sofferenza, essendo la situazione di difficoltà riconosciuta dallo stesso ricorrente;
- quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa è sprovvista di prova e l'esistenza di un danno risulta anche smentita dallo stesso ricorso, laddove si afferma che il ricorrente è costantemente affidato dal sistema finanziario.

La banca eccepisce, quindi, la sua parziale carenza di legittimazione passiva – con riferimento al mutuo oggetto di cessione – e, nel merito, chiede che il ricorso sia respinto.

Con successive repliche, il ricorrente afferma che le comunicazioni depositate dalla banca, spedite a un indirizzo di Napoli, non sono mai state da lui ricevute, in quanto non ha mai avuto in quell'indirizzo la propria residenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

1. L'oggetto della controversia sottoposta dell'Arbitro Bancario Finanziario attiene alla ritenuta illegittimità dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

2. Mette conto soffermarsi, in primo luogo, sull'eccezione preliminare sollevata dalla banca.

L'intermediario allega che il credito derivante da uno dei mutui stipulati con il ricorrente sia stato ceduto nell'ambito di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-*bis* L. n. 130/1999, cessione oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 16 giugno 2012. Rispetto a tale mutuo, pertanto, la banca eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

L'eccezione è priva di pregio.

L'art. 4 L. n. 130/99, nel dichiarare applicabile alle operazioni di cartolarizzazione l'art. 58 del TUB, richiama di tale norma solamente i commi 2, 3, 4, che dispongono in materia di cessione dei crediti. Non richiama, invece, il comma 5, il quale dispone sulla cessione delle posizioni passive. Con l'operazione di cartolarizzazione vengono, dunque, ceduti i crediti nascenti da operazioni di finanziamento, ma non i contratti di finanziamento (Collegio di Roma, decisione n. 7239 del 14 settembre 2015).

Il ricorrente, dunque, può continuare a fare valere i diritti nascenti dal contratto nei confronti della banca cedente.

3. Orbene, nel merito, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi in quanto: *i*) l'intermediario avrebbe applicato interessi usurari e anatocistici ai rapporti di mutuo per cui è causa; *ii*) avrebbe omesso di inviare il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa; *iii*) avrebbe effettuato la segnalazione in mancanza del presupposto sostanziale della situazione di difficoltà economica assimilabile all'insolvenza.

4. Le contestazioni in materia di usura e anatocismo, non avendo il ricorrente neppure offerto in comunicazione i relativi contratti, sono del tutto sfinite del necessario supporto probatorio.

Peraltro, secondo quanto si evince dallo scambio di comunicazioni intercorso tra le parti nella fase del reclamo, i contratti sarebbero stati stipulati tra il maggio 2000 ed il giugno 2002. Poiché le contestazioni del ricorrente si risolvono nella denuncia di vizi originari, relativi a contratti stipulati prima del 1° gennaio 2009, le suddette questioni si porrebbero comunque al di fuori della competenza *ratione temporis* del Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 918 del 6 febbraio 2015).

5. Risulta parimenti infondata la ritenuta illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi per mancanza del preavviso.

In linea con l'art. 125, 3° comma, TUB (nel testo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141) la Banca d'Italia ha esteso l'obbligo di preventiva informazione ivi previsto per le segnalazioni "negative" anche alle segnalazioni "a sofferenza" in Centrale Rischi a partire dall'aprile 2011 (v. Circ. n. 139/91, 14° agg. del 29 aprile 2011, cap. II, Sez. 2, §1.5: "Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini CR, atteso che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (artt. 51, 66, 1° comma, e 107, 3° comma, TUB)").



Pertanto, la “comunicazione preventiva” prevista in relazione alle segnalazioni a sofferenza dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione.

Non è, cioè, finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il debitore ad adempiere, avendo la diversa finalità di informare il cliente dell'imminente segnalazione in Centrale Rischi.

Si deve pertanto escludere che l'omessa previa informativa possa dar luogo all'illegittimità della segnalazione, prestandosi semmai tale mancanza, laddove ne ricorrano i presupposti, a far sorgere un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario.

La funzione del preavviso di segnalazione di cui si tratta non consiste infatti nel mettere il destinatario in condizione di poter porre tempestivo rimedio al proprio inadempimento, così eliminando il presupposto stesso della segnalazione, poiché la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi trova il suo necessario presupposto sostanziale in una situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore, riconducibile ad una situazione di insolvenza, che il segnalando, anche se tempestivamente informato, non avrebbe possibilità di eliminare in breve tempo.

La violazione dell'obbligo di informazione preventiva di cui si tratta, senza incidere sulla legittimità della segnalazione, può dunque assumere rilievo solo sul piano risarcitorio, quale comportamento lesivo delle regole di correttezza e buona fede, ove sia fornita la prova che l'omissione di tale adempimento abbia arrecato pregiudizio al segnalato (v. Collegio di Roma, decisione n. 260 del 14 gennaio 2016).

Nella specie, comunque, la banca ha violato l'anzidetto obbligo di trasparenza che le avrebbe imposto di preavvisare il ricorrente della imminente segnalazione. Il comportamento della banca è pertanto da ritenersi illegittimo.

6. Il ricorrente ritiene per altro verso, sotto il profilo sostanziale, che la banca non abbia effettuato la necessaria valutazione circa la sua situazione finanziaria.

L'orientamento già da tempo espresso da questo Arbitro, è concorde con la giurisprudenza maggioritaria nel ritenere che presupposto per la segnalazione a sofferenza è che il cliente versi in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'Intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, né dalla contestazione del debito stesso (Collegio di Roma, decisione n. 6750 del 26 luglio 2016).

Ora, sebbene non risulti documentato – come affermato dall'intermediario – che nel 2015 erano ormai trascorsi cinque anni dagli ultimi pagamenti da parte del ricorrente, quest'ultimo risultava quantomeno in ritardo nel pagamento n. 3 rate semestrali per ciascuno dei due mutui, come si evince dall'intimazione di pagamento inviata dalla banca in data 17 aprile 2015, appena precedente la segnalazione a sofferenza. Il che legittimamente può aver fondato la valutazione negativa, nel senso sopra chiarito, della situazione patrimoniale del cliente da parte della banca.

7. Il ricorrente, a fronte dell'illegittimità della segnalazione, chiede il risarcimento del relativo danno, quantificandolo in € 10.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa dal Collegio.

Si deve al riguardo rilevare che è orientamento consolidato del Collegio – dal quale non si intravede ragione per doversi qui discostare – escludere, in presenza di un'acclarata morosità del soggetto segnalato, come nel caso di specie, l'esistenza di un pregiudizio fonte di danno non patrimoniale (Collegio di Roma decisione n. 260 del 14 gennaio 2016).

La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento



P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca. Respinge la domanda di cancellazione della segnalazione contestata e di risarcimento del danno.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA